SOGGETTI	SOSPENSIONE VERSAMENTI e ADEMPIMENTI	MISURA
	 Versamenti nei confronti delle PA in scadenza il 16.3.2020 Ritenute e addizionali IRPEF trattenute a febbraio Versamento IVA relativo a febbraio Versamento saldo IVA relativo al 2019 Versamento tassa annuale concessione governativa di libri e registri Versamento contributi INPS relativi a febbraio x dipendenti e parasubordinati iscritti alla gestione separata Versamento dell'imposta sostitutiva sugli intrattenimenti. 	Rimessione in termini dei versamenti al 20.3.2020 (art.60) Prevista (art. 68) menzione sul sito del MEF per contribuenti che non usufruiranno delle sospensioni NB: Saldo IVA 2019 può essere dilazionato: - al 30.6.2020: interessi + 0,4%/mese post 20.3.2020 - al 30.7.2020: con ulteriore maggiorazione dello 0,4%
Tutti i contribuenti	 Certificazioni Sostituto d'imposta e Comunicazioni dati x precompilata a. Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti x dichiarazioni precompilate relative al 2019, b. Consegna a contribuenti-sostituti delle C.U. 2020 e altre certificazioni sostituto imposta 2019 (CUPE e certificazioni in forma libera), c. Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri deducibili e detraibili 2019 per la Dichiarazione dei redditi precompilata 2020 	Conferma scadenza 31.3.2020 (Art.1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9)
Tutti i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato	 Versamenti scadenti nel periodo dall'8/3 al 31/5/2020, derivanti da: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'AdE, avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali, accertamenti esecutivi emessi da Agenzia delle Dogane, ingiunzioni emesse da enti territoriali, nuovi atti esecutivi che enti locali possono emettere per entrate tributarie e patrimoniali. Esclusi dalla sospensione dei termini di versamento: comunicazioni di irregolarità (Avvisi bonari): 	Versamenti sospesi da effettuare in unica soluzione entro il 30/6 Non si procede al rimborso di quanto già versato.

SOGGETTI	SOSPENSIONE VERSAMENTI e ADEMPIMENTI	MISURA
	 ai fini della liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 DPR 602/73 (anche quando la dilazione trae origine da un accertamento esecutivo), le entrate tributarie e non tributarie riscosse da società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97 e dai soggetti affidatari ex art. 52, co. 5, lett. b), del citato D.Lgs.e all'art. 1, co. 691, L. 27.12.2013, n. 147. Il versamento della prima o unica rata relativa all'adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto (articolo 7 del de- 	
	creto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), • Versamenti scadenti il 28/2 connessi alla "rottamazione ter"	Sospensione dei termini:
	● Versamenti scadenti il 31/3 connessi al c.d. "saldo e stralcio"	Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31/5
	 Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3 e il 31.5.2020: Modelli INTRASTAT di febbraio 2020 in scadenza al 25.4.2020, Modelli INTRASTAT di marzo o I trim. 2020 in scadenza al 27.4.2020, Modello TR I trim. 2020 in scadenza al 30.4.2020, Esterometro I trim. in scadenza al 30.4.2020, Dichiarazione IVA 2019 (modello 2020) in scadenza al 30.4.2020, Comunicazione piattaforme digitali I trim. in scadenza al 30.4.2020, Modelli INTRASTAT di aprile 2020 in scadenza al 25.5.2020, Comunicazione LIPE in scadenza al 31.5.2020, Comunicazioni mensili all'Archivio dei rapporti finanziari, 	Da effettuare entro il 30.6.2020 (art. 62 c.1 e 6) senza applicazione di sanzioni e interessi

SOGGETTI	SOSPENSIONE VERSAMENTI e ADEMPIMENTI	MISURA
	 Trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi previ- 	
	sta dal comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127	
	del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume	
	d'affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un	
	registratore telematico ovvero la procedura web dell'Agenzia	
	delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fi-	
	scali,	
	 Trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici, 	
	Assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso per	
	la registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e	
	Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia tele-	
	matica,	
	 Dichiarazione di successione e relativo versamento imposte 	
	ipotecarie e catastali e altri tributi indiretti,	
	 Risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di 	
	controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter	
	del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,	
	n. 600,	
	 Registrazione dei contratti di locazione di immobili e relativo versamento dell'imposta, 	
	 Termine di 90 giorni entro cui il contribuente è chiamato a for- 	
	nire risposta ai sensi dell'articolo 110, comma 11, del TUIR	
	(black list),	
		Da effettuare entro il 1.6.2020 (art. 61)
	● Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (agli	Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e in-
	articoli 23 e 24 del DPR 29.09.1973, n. 600) in scadenza fino al	teressi:
	30/4/2020,	a) unica soluzione entro il 1.06.2020,
	● Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali	b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari im-
	a carico del datore di lavoro anche per la quota a carico del	porto dal mese di maggio 2020.
		Non si procede al rimborso di quanto già versato.

SOGGETTI	SOSPENSIONE VERSAMENTI e ADEMPIMENTI	MISURA
	lavoratore ⁶) e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 30/4/2020.	
Soggetti che svolgono attività in de- terminati settori maggiormente col- piti dall'emergenza ^{1 2 3 4 5}	 IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (saldo IVA 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020). Versamenti non rientranti nella sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni artt. 25, 25-bis del DPR 600/73, ritenute sulle locazioni brevi, 	IVA relativa al mese di febbraio 2020 da pagare entro il 1.6.2020 Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi: a) unica soluzione entro il 1.06.2020,

¹ Articolo 8, commi 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- 1) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
- r) ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

² a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori:

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

³ Come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3.04.2020 nella risposta al quesito 1.2, per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).

⁴ Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3.04.2020 nella risposta al quesito 1.3, nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 marzo 2020 e n. 14/E del 21 marzo 2020, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi, sicché le sospensioni previste dall'articolo 61 possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati nelle richiamate risoluzioni. Ciò a condizione che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate.

⁵ Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3.04.2020 nella risposta al quesito 1.4, la sospensione ivi prevista, si applica anche ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA, sempre che i soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA esercitino una o più delle attività tra quelle riconducibili a quelle previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 61, sempreché l'ammontare dei ricavi ad esse relative ne rappresenti cumulativamente la parte prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzati da tutte le società del gruppo.

⁶ Comunicato stampa dell'INPS del 21.3.2020.

SOGGETTI	SOSPENSIONE VERSAMENTI e ADEMPIMENTI	MISURA
	 ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite, tassa annuale concessione governativa di libri e registri, imposta sugli intrattenimenti 	b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020. Saldo IVA 2019 da pagare entro il 1.6.2020
	• imposta sugli intrattenimenti.	Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi: a) unica soluzione entro il 1.06.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020. In alternativa, Saldo IVA 2019 pagato entro il 30.6.2020 maggiorato degli interessi allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo, da chiarire se: a) al 20.3.2020, b) oppure al 31.5.2020, termine di effettuazione dei versamenti sospesi. In alternativa, Saldo IVA 2019 pagato entro il 30.7.2020 con ulteriore maggiorazione degli interessi allo 0,40% da calcolare anche sulle maggiorazioni maturate al 30.6.2020.
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associa- zioni e società sportive, professioni- stiche e dilettantistiche	 Ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 29,09.73, n. 600 fino al 31/5/2020, Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31/5/2020 	Da effettuare entro il 30.6.2020 (art. 61) Versamenti sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi: a) unica soluzione entro 30.06.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 30.6.2020
Soggetti esercenti attività d'im- presa, arte o professione con domi- cilio fiscale, sede legale o sede ope- rativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi 2019 ⁷ (se solari) non superiori a 2 milioni di euro	 Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020 riferiti a: Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24 DPR 600/73, Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, 	Da effettuare entro il 1.6.2020 (art. 58 c.2) versamenti sospesi da effettuare, senza sanzioni e interessi: a) unica soluzione entro 1.06.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020.

⁷ Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3.04.2020 nella risposta al quesito 1.15, non si deve fare riferimento al volume d'affari ma ai ricavi e compensi conseguiti ai fini delle imposte sui redditi ed in particolare soglia dei ricavi vada determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d'impresa. Tale ricostruzione consente di adattare la soglia di carattere generale alle singole tipologie di contribuenti cui il TUIR o leggi speciali consentono modalità peculiari di determinazione del proprio

SOGGETTI	SOSPENSIONE VERSAMENTI e ADEMPIMENTI	MISURA
	 Imposta sul valore aggiunto, Contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria. Versamenti non rientranti nella sospensione 	Non si procede al rimborso di quanto già versato. IVA relativa al mese di febbraio 2020 da pagare entro il 1.6.2020 Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e in-
	 ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni artt. 25, 25-bis del DPR 600/73, ritenute sulle locazioni brevi, ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite, tassa annuale concessione governativa di libri e registri, imposta sugli intrattenimenti. 	teressi: c) unica soluzione entro il 1.06.2020, d) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020. Saldo IVA 2019 da pagare entro il 1.6.2020 Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi: c) unica soluzione entro il 1.06.2020, d) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020. In alternativa, Saldo IVA 2019 pagato entro il 30.6.2020 maggiorato degli interessi allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo, da chiarire se: c) al 20.3.2020, d) oppure al 31.5.2020, termine di effettuazione dei versamenti sospesi. In alternativa, Saldo IVA 2019 pagato entro il 30.7.2020 con ulteriore maggiorazione degli interessi allo 0,40% da calcolare anche sulle maggiora-
Soggetti esercenti attività d'im- presa, arte o professione con domi- cilio fiscale, sede legale o sede ope- rativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi 2019 (se solari) non superiori a 400.000 euro	Per Lavoratori autonomi, Agenti di commercio, mediatori, procacciatori e altri: • Possibilità di chiedere al Sostituto di Imposta che provvede al pagamento delle rispettive notule la non applicazione delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 29.09.73, n. 600 riferite a ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra 17/3 e il 31/3/2020	zioni maturate al 30.6.2020. Mancato assoggettamento alla R.A. da parte del sostituto di imposta. (art. 58 c.6) Dichiarazione di non assoggettamento a R.A.; Da effettuare entro il 31.5.2020 Versamenti R.A. non operate dal sostituto da effettuare, senza sanzioni e interessi: a) unica soluzione entro 1.06.2020,

reddito d'impresa. Tale ammontare non deve tener conto di eventuali ulteriori componenti positivi disposti dalla normativa ISA. Si conferma che gli ulteriori componenti positivi, eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, non rilevano ai fini della determinazione del limite di 2 milioni di euro dei ricavi/compensi.

SOGGETTI	SOSPENSIONE VERSAMENTI e ADEMPIMENTI	MISURA
A condizione che nel mese prece- dente <u>non abbiano sostenuto</u> <u>spese per prestazioni di lavoro di-</u> pendente o assimilato		b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020.
Soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (Codogno) alla data del 21.2.2020	 Versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 Versamenti e adempimenti contributivi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020, tassa annuale concessione governativa di libri e registri, Versamento dell'imposta sostitutiva sugli intrattenimenti. 	Adempimenti tributari sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi) (art. 62): a) unica soluzione entro 1.06.2020 , b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020. Adempimenti contributivi sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi): a) unica soluzione entro 1.05.2020 , b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo.
Soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Cre- mona, Lodi e Piacenza	Versamenti da autoliquidazione IVA scadenti nel periodo compreso tra il 8/3 e il 31/3/2020	Versamenti sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi) (art. 62): a) unica soluzione entro 1.06.2020 , b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.



Inoltre, il decreto introduce **ulteriori misure**, tra le quali:

- Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell' Agenzia delle entrate:
 - ✓ Sospensione termini dall' 8/3 al 31/5/2020;
 - ✓ Termini di prescrizione e decadenza della attività degli Enti impositori scadenti entro il 31/12/2020 Prorogati al 31/12/2022

✓ Escluse:

- le attività degli uffici ed in particolare quelle di istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l'istruttoria;
- o le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633
- Sospensione, dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, dei termini per la notifica del ricorso
 in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per la conclusione del procedimento di mediazione di cui all'art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
- l'istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall'articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall'articolo 83 del Decreto con riguardo al termine per l'impugnazione. In tal caso si applicano cumulativamente:
 - o sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
 - sia la sospensione prevista dall'articolo 83 del decreto;

Premio di 100 € ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro:

- deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva,
- ✓ che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working)
- ✓ premio non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati),



- ✓ in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati in base al rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente,
- ✓ sostituti di imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020,
- ✓ Il recupero in compensazione del credito di imposta riconosciuto al sostituto di imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente non è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti di imposta.

Incentivi e contributi per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro:

- ✓ Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione
- ✓ incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro,
- ✓ credito d' imposta pari al 50% delle spese di sanificazione, riconosciuto fino a esaurimento massimo di spesa di 50 mln €;
- √ importo massimo per soggetto: 20.000 €;

Deducibilità donazioni COVID-19:

- ✓ Estensione della deducibilità delle donazioni effettuate ai sensi art. 27 L. 133/99;
- ✓ Persone fisiche ed enti non commerciali:
 - o detrazione 30% da imposta lorda
 - Beneficio massimo di 30.000 euro;
- ✓ Titolari reddito di impresa: donazione totalmente deducibile nell'esercizio del versamento (anche ai fini IRAP)
- ✓ non essendo parametrata al reddito realizzato, la deduzione prevista dalla norma in esame spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in esame.

Riconoscimento credito d'imposta del 60% degli affitti commerciali di marzo:

- ✓ Soggetti esercenti attività di impresa: riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 60% del canone di locazione sostenuto (cioè pagato) del mese di marzo di immobili categoria C1). Per gli immobili accatastati nella categoria C3), D8) non è previsto il riconoscimento del credito;
- ✓ Si consiglia anche di adire ad una agevolazione contrattuale tra le parti in cui con una semplice Lettera si chiede al proprietario la sospensione del pagamento del canone;



- ✓ Non si applica a farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, pompe funebri, ... (all. 1 e 2 DPCM 11.3.2020)
- Norme in materia di svolgimento delle assemblee e CDA di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022 (fino al 31/7/2020 o successiva data se fissata dal governo);
 - ✓ Proroga termini ai 180 gg x approvazione dei bilanci di tutte le società (spa, srl, soc. cooperative e mutue assicuratrici, anche quotate);
 - ✓ Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante: agevolata nomina del rappresentante designato anche in deroga a previsioni statutarie, al quale soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'odg; possibile consentire allo stesso l'intervento in assemblea con conferimento di deleghe o sub deleghe;
 - ✓ Analoga proroga per eventuale nomina organo di controllo o del revisore (per srl)
 - ✓ Potenziata partecipazione al CDA e all'assemblea con collegamento da remoto (anche in assenza di previsione statutaria)
 - ✓ Srl: possibile espressione manifestazione del voto attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto
- Comunicazioni sui rifiuti: adempimenti relativi a: rinvio scadenze al 30 giugno;
- Associazioni private anche non riconosciute e fondazioni: possibilità di riunirsi in videoconferenza, fino alla fine dello stato d'emergenza;

Terzo settore:

- ✓ Proroga al 31/10/2020 scadenze adeguamento statuti (onlus, aps e odv) a previsione Codice Terzo settore
- ✓ Proroga al 31/10/2020 scadenze adeguamento statuti (onlus, aps, odv e imprese sociali) a previsione Codice Terzo settore
- ✓ Proroga termini per approvazione bilanci ai 180 gg se termine originario antecedente 31/7/2020
- Contributi per le piattaforme per la didattica a distanza.